

ESENTE



28332/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO
- Presidente -

Dott. ANTONIO GENOVESE

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE
Espulsione -
Prolungazione.

Ud. 17/10/2017 - CC

R.G.N. [REDACTED]

Cae. 28332
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI
MIGLIACCIO;

- *ricorrente* -

contro

PREFETTURA DI MILANO;

- *intimata* -

avverso l'ordinanza n.69389/16 R.G. del GIUDICE DI PACE di
MILANO, depositata il 23/11/2016;

9848
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Milano ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione di [REDACTED] che ricorre per cassazione, deducendo: a) violazione dell'art. 13, co 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, per carenza dell'elemento soggettivo; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co 6, e 13, co 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 nonché art. 12, co 3, della direttiva 2008/115/CE. Il Prefetto di Milano non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità, è fondato. Il GdiP si è discostato dall'orientamento, ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. ord. n. 18268 del 2016; n. 22607 del 2015; n. 3676 e 3678 del 2012; 24170 del 2010) secondo cui il provvedimento di espulsione è invalido se non tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Ai fini dell'uso di una delle lingue veicolari non è, infatti, sufficiente la mera dichiarazione dell'impossibilità di procedere alla traduzione, essendo necessario che l'amministrazione affermi ed il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità. Nel caso di specie, non risulta legittima la mancata traduzione per asserita impossibilità di reperire in tempo utile un qualificato traduttore, ove si consideri che in Milano esiste un consolato del Bangladesh.


3. Il primo motivo resta assorbito, e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata, annullando il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente in data 22/9/2016 dal Prefetto di Milano. Condanna il Prefetto di Milano al pagamento delle spese del procedimento di merito, che liquida in € 500,00 di cui € 100,00 per spese, e del presente giudizio, che liquida in € 1.100,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 28 NOV. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

